

Avvocato
ELISABETTA MAMELI
Via Calamattia, 8
09134 Cagliari (Ca)
tel. /fax. +39 070.2891072
avv.elisabetta.mameli@gmail.com
avvocato.elisabettamameli@pec.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

per **Grilli Monica** (c.f. GRLMNC69E50345D) nata a l'Aquila il 10.05.1969 residente in Assemini in Via Pasolini 6/F rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa in calce al presente ricorso, dall'avv. Elisabetta Mameli (c.f. MMLLBT78S56B354N) e elettivamente domiciliata presso lo studio in Cagliari, via Calamattia, 8 , la quale dichiara che il numero di fax e' 070.2891072 e l'indirizzo p.e.c. e' "avvocato.elisabettamameli@pec.it"

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente in carica,

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del Dirigente in carica,

intimati



E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia per la scuola secondaria di I grado classe per l'insegnamento di sostegno di sostegno della scuola media (ADMM) della Provincia di Cagliari per il biennio 2021/2022 – 2022/2023

controinteressati

*** **

- FATTO -

- 1) L'odierna ricorrente da anni lavora come insegnante precaria nella scuola come insegnante di scuola secondaria di I grado.

2) Più precisamente, la Signora Grilli Monica e' inserita nelle graduatorie provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia di I grado classe classe A022 italiano, storia geografia con la posizione n 630 con punteggio 41 e per l'insegnamento di sostegno di sostegno della scuola media (ADMM) con la posizione 2557 e con punteggio 41 nella della Provincia di Cagliari per il biennio 2021/2022 – 2022/2023

La docente inoltre nella domanda della scelta delle sedi del 15.08.2022 aveva indicato come preferenze n. 114 scuole.

- 2) In virtù dei titoli e del punteggio posseduto - la Grilli Monica era in posizione utile per ambire all'incarico annuale per sostegno scuole medie ADMM fino al termine dell'attività didattica sia in occasione del bollettino nomine del :

- 15.11.2022 decreto n 471 veniva nominata la candidata con la posizione 2564 punteggio 40.5



- 7.12.2022 decreto n. 505 veniva nominata la candidata con la posizione 2565 punteggio 40.5

- 29.12.2022 decreto n. 537 veniva nominata la candidata con la posizione 2757 punteggio 37.5

- 12.01.2022 decreto n. 3 veniva nominata la candidata con la posizione 2827 punteggio 36

La docente apprendeva ad esito delle suddette nomine che da GPS incrociate venivano nominate per per l'insegnamento di sostegno di sostegno della scuola media (ADMM) delle docenti con un punteggio ben inferiore al suo e collocate in graduatoria in posizione inferiore come sopra evidenziato

Nello specifico venivano nominati dei docenti per il sostegno scuola media in posizione inferiore rispetto alla 2557 e con meno di 41 punti come emerge dai file excel allegati.

La Grilli inviava nota di reclamo indicando le candidate nominate al suo posto ma la stessa ad oggi e' rimasta inevasa.

La Grilli Monica e' attualmente disoccupata senza alcun lavoro.

L'azione amministrativa appare gravemente illegittima e pregiudizievole della sfera giuridica dell'odierna esponente, che pertanto agisce dinanzi a codesto Tribunale per i seguenti motivi di

- DIRITTO -

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI COMMI 4, 7, 8, 9 dell'art 12

dell'OM 112 del 6.05 2022 ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.



- I -

Prima di esporre le ragioni di diritto del presente ricorso, si rende necessaria una breve premessa sulle graduatorie provinciali per le supplenze, istituite e disciplinate con l'ordinanza ministeriale 10 luglio 2020, n° 60 poi integrata dalla odierna OM 112 del 6.05 2022

Le graduatorie provinciali per le supplenze (d'ora in avanti, anche semplicemente “g.p.s.”), sono finalizzate -in subordine rispetto allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento- all'attribuzione delle seguenti tipologie di supplenze:

- a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre o successiva e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario .

Esse sono articolate in due fasce :

- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

- la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:



i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n°59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. n° 59/2017; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del D.lgs. n° 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'ordinanza ministeriale è intervenuta anche sulla disciplina delle graduatorie di istituto, stabilendo che vengano utilizzate per il conferimento di tutte le supplenze temporanee per le quali non si può ricorrere alle g.p.s. ;

Si articolano in tre fasce così costituite:

- la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-*bis* del



decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 aprile 2019, n° 374 e corrisponde, quindi, alle graduatorie di prima fascia vigenti;

- la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di prima fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.;

c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in g.p.s. di seconda fascia, che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle g.p.s.

In virtù delle suddette disposizioni, quindi, l'Amministrazione scolastica attingerà alle graduatorie provinciali per le supplenze e alle graduatorie di istituto in tutti i casi in cui non sia possibile coprire le cattedre e i posti di insegnamento a qualsiasi titoli vacanti e/o disponibili con personale a tempo indeterminato.

Se si tratta di supplenze annuali o temporanee fino al termine delle attività didattiche, si farà ricorso alle g.p.s., mentre in caso di necessità di supplenze temporanee c.d. brevi, il dirigente scolastico utilizzerà le graduatorie di istituto.

In particolare l'OM 112 del 6.05 2022 disciplina le Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, lo stesso prevede all'art 12 , commi 4, 7 8 e 9 che.



4. "Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza". Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.

7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni:

- a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
- b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.

8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.

9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli



aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, **sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.**

Nel caso di specie non e' stato applicata correttamente la procedura cosi come prevista e descritta nella suddetta l'OM 112 del 6.05 2022

- II -

Nel conferimento delle supplenze è accaduto nel caso di specie che ,anche nel caso delle GPS, il software che ha generato l'algoritmo che incrocia le graduatorie ha errato nella parte in cui una volta nominati i riservisti non ha continuato ad effettuare le nomine rispettando il punteggio e la posizione di riferimento di ciascun candidato .

Per cui è **accaduto che a parita' di titoli, ovvero una docente non specializzata sul sostegno come Monica Grilli** e inserita nella I fascia delle GPS, sia stata scavalcata, nell'assegnazione della supplenza, da alcuni docenti con meno punti ed in posizione inferiore: nello specifico nelle nomine del - 15.11.2022 , del 7.12.2022 del 29.12.2022 del 12.01.2023 state nominate docenti con punteggio inferiore delle odierna dipendente .

Nel bollettino nomine del 15.11.2022 , del 7.12.2022 del 29.12.2022 del 12.01.2023 sono stati dati gli incarichi a docenti con meno di 41 punti (37 punti, 37.5 punti, 40 punti, 40.5 punti) scorrendo la graduatoria verso il basso anziche' in base al punteggio superiore.

*** **

SUL PERICULUM IN MORA



Fin qui in relazione al *fumus boni iuris*.

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, invece, è incontestabile il rischio del pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sull'odierna esponente nelle more del giudizio di merito.

A causa del suo superamento da parte dei soggetti con punteggio inferiore e vista la nota del 14 ottobre 2022 dell'USP che ribadisce che la graduatoria per le nomine continuerà a scorrere verso il basso, la possibilità di essere convocata per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche viene drasticamente ridotta se non annullata per la ricorrente

Il che rende necessario un rapido intervento di codesto Tribunale per far sì che la ricorrente possa iniziare a lavorare il prima possibile, considerando che l'odierno anno scolastico è già iniziato sin dal 14 settembre 2022.

In caso contrario, risulterebbe illegittimamente ridotta anche la probabilità di essere chiamata a ricoprire una supplenza temporanea breve.

Ciò crea, inevitabilmente, un *vulnus* grave ed irreparabile per la Grilli Monica, dal momento che resta priva di occupazione lavorativa e della relativa retribuzione, oltre ad essere foriero di ingiustizia e disparità di trattamento, considerando che docenti con punteggio inferiore potrebbero essere convocati al suo posto.

Sotto questo profilo, quindi, il *periculum* è quanto mai evidente ed inconfutabile.



In conclusione, nella nota ottica del bilanciamento tra gli interessi contrapposti, quello dell'odierno esponente deve senz'altro ritenersi prevalente rispetto a quello di cui è portatrice l'Amministrazione, che anzi in futuro potrebbe trovarsi esposta a ben più ingenti pretese risarcitorie.

*** **

Tutto ciò premesso, la Grilli Monica come in epigrafe individuata, rappresentata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale adito affinché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di comparizione parti e di discussione del presente ricorso, al fine di -rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione-:

IN ORDINE ALLA DOMANDA CAUTELARE ANCHE *INAUDITA ALTERA PARTE*:

- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c., anche *inaudita altera parte*, previa disapplicazione degli atti e/o provvedimenti amministrativi illegittimi, adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare gli effetti della sentenza di merito, ordinando all'Amministrazione previa disapplicazione dei decreti del 15.11.2022 decreto n 471 , del 7.12.2022 decreto n. 505, del decreto 29.12.2022 n. 537 del decreto n. 12.01.2022 decreto n. 3 di conferimento di incarichi a TD per l'a.s. 2022/2023 relativo alle nomine relative a incarichi di sostegno scuole medie ADMM ad essere preferita ai docenti nominati con



punteggio inferiore ai 41 punti in graduatoria e che ricoprono la posizione successiva alla 2557 in base al proprio punteggio in graduatoria ;

- in via incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o dei provvedimenti;

- in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, previa disapplicazione dei decreti **del 15.11.2022 decreto n 471 , del 7.12.2022 decreto n. 505, del decreto 29.12.2022 n. 537 del decreto n. 12.01.2022 decreto n. 3 di conferimento di incarichi a TD per l'a.s. 2022/2023** di conferimento di incarichi a TD per l'a.s. 2022/2023 relativo alle nomine relative a incarichi di sostegno/primaria ADMM ad essere preferita ai docenti nominati con punteggio inferiore ai 41 punti in graduatoria e che ricoprono la posizione successiva al 2557 in base al proprio punteggio in graduatoria ;

NEL MERITO:

-ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della condotta del Ministero dell'Istruzione consistita nell'aver attribuito incarichi di supplenza in favore di docenti, con medesima classe di concorso del ricorrente, ma con punteggi inferiori rispetto allo stesso;

-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad essere destinatario di una proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni della legge 23 luglio 2021, n. 106 o, in subordine, ad essere destinatario di incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda



e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato, per l'effetto ;

ORDINARE all'Amministrazione resistente di porre in essere tutti gli atti necessari al fine di consentire al ricorrente, ora per allora, di stipulare un contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla successiva immissione in ruolo o, in subordine, di conferire al ricorrente, ora per allora, l'incarico annuale presso una delle sedi disponibili negli ambiti territoriali indicati da quest'ultimo nella propria domanda e nel rispetto dell'ordine di preferenze ivi indicato;

-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020 e, per l'effetto,

-CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico annuale che avrebbe dovuto espletare o a quell'altro punteggio che sarà ritenuto di giustizia, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale 60/2020.

-ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 21.693,22, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo, per l'effetto



- CONDANNARE l'Amministrazione resistente al risarcimento, in favore del ricorrente, per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, e così per un importo pari ad €. 21.693,22, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

- in ogni caso, con vittoria di spese

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, il valore della causa e' indeterminato e si dichiara che non e' dovuto il pagamento del CU in quanto la docente non supera la soglia di reddito indicata ex lege

Cagliari, 2.03.23

(avv. Elisabetta Mameli)



- INDICE DOCUMENTI -

- 1) copia domanda del 15.08.2022
 - 2) decreto n 471 del 15.11.2022 veniva nominata la candidata con la posizione 2564 punteggio 40.5 e relativo file excel
 - 3) decreto n. 505 del 7.12.2022 veniva nominata la candidata con la posizione 2565 punteggio 40.5 e relativo file excel
 - 29.12.2022 decreto n. 537 veniva nominata la candidata con la posizione 2757 punteggio 37.5 e relativo file excel
 - 12.01.2022 decreto n. 3 veniva nominata la candidata con la posizione 2827 punteggio 36 e relativo file excel
 - 6) copia graduatoria GPS ADMM sostegno scuole medie
 - 5) copia reclamo stragiudiziale presentato dalla docente Grilli Monica
 - 6) Avviso USP diniego supplenze per chi ha piu' punteggio dell'ultimo nominato del 14.10.2022
 - 7) Ordinanza Tribunale di Cagliari RG 3215/2022
 - 8) Ordinanza Tribunale di Cagliari RG 41/23
 - 9) Ordinanza Tribunale di Cagliari RG 3227/22
 - 10) Sentenza Tribunale di Roma del 14.12.23
- Cagliari, 2.03.2022

(avv. Elisabetta Mameli)

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, e



la difficoltà di reperimento dei molteplici indirizzi di residenza degli stessi si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Cagliari, 2.03.2023

(avv. Elisabetta Mameli)

